

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

## ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA ORDINANZE E COMUNICATI IN VIGORE

DATA	N.	Argomento ordinanze	pag.
09/02/12	<b>02/12</b>	Divieto di pesca dell'alborella nei laghi Maggiore e Lugano e nel F. Tresa .....	1
18/01/12	<b>01/12</b>	Errata corrige del Regolamento d'applicazione: Lago di Lugano – Tabella 4 – Punto 8.1 “Bilancino” .....	2
06/12/11	<b>07/11</b>	Modifiche del Regolamento d'Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque italo svizzere in vigore dal 1/1/2012.....	3
27/03/11	<b>03/11</b>	Divieto permanente di pesca alla foce del T. San Bernardino e nel suo tratto terminale dal ponte della statale fino al lago .....	4
27.06.09	<b>03/09</b>	Divieto di pesca nel Fiume Tresa a Lavena Ponte Tresa .....	5
11.05.09	<b>02/09</b>	Orari della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	6
10.03.09	<b>01/09</b>	Disposizioni riguardanti l'esercizio di pesca dei titolari di diritti esclusivi nelle acque piemontesi del Lago Maggiore .....	7
16.07.08	<b>05/08</b>	Divieto di pesca dell'agone nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	8
29.04.08	<b>02/08</b>	Limitazioni d'uso della rete da fondo per pesce bianco nel periodo di divieto del persico e lucioperca .....	9
19.12.07	<b>05/07</b>	Regolamentazione di pesca nell'uso civico di Ranco e Angera .....	10
19.12.07	<b>04/07</b>	Istituzione dell'oasi di protezione della Bruschera in Angera.....	11
06.11.06	<b>06/06</b>	Rinnovo dell'ordinanza 02/00: misure di protezione a tutela della fauna ittica in applicazione dell' art. 6 della Convenzione italo-svizzera sulla pesca.....	12
28.11.05	<b>07/05</b>	Misura minima del pesce persico nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	13
12.08.03	<b>C1/03</b>	Visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica.....	14
15.12.00	<b>03/00</b>	Modifica Ordinanza n. 08/99 del 06/12/99: Revoca del divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca nelle acque italiane del lago di Lugano comprese nel territorio della provincia di Como.....	15
06.12.99	<b>11/99</b>	Disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Suna .....	16
06.12.99	<b>09/99</b>	Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano.....	17
06.12.99	<b>08/99</b>	Limitazioni di pesca nelle acque del Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como.....	18
06.12.99	<b>07/99</b>	Limitazioni di pesca nella zona di protezione alla foce del F. Toce.....	19
06.12.99	<b>06/99</b>	Modalità di impiego delle reti della categoria tramaglio nelle acque italiane del Lago Maggiore .....	20
06.12.99	<b>04/99</b>	Pesca non professionale nelle acque del Lago Maggiore: limitazione del numero di catture di alcune specie ittiche.....	21
14.12.98	<b>05/98</b>	Regolamentazione della pesca professionale nelle acque antistanti la zona di protezione “Canneto di Lavena” in comune di Lavena Ponte Tresa.....	22
18.10.88	<b>07/88</b>	Istituzione zona di protezione “Bozza” nei comuni di Brebbia e Ispra .....	23
18.10.88	<b>06/88</b>	Istituzione zona di protezione “Canneto di Lavena” in comune di Lavena Ponte Tresa .....	24

il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera



**Commissariato italiano  
per la Convenzione  
italo-svizzera sulla pesca**

**UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA**

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

**SEDE LEGALE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 02/12**

**DIVIETO DI PESCA DELL'ALBORELLA  
NEI LAGHI MAGGIORE E LUGANO E NEL FIUME TRESA**

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,  
a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 del nuovo Regolamento di Applicazione*

**CHIARISCE**

**Che la pesca dell'alborella è proibita con qualsiasi attrezzo in tutte le acque italo svizzere soggette alla Convenzione. Pertanto le alborelle catturate accidentalmente vanno immediatamente rilasciate in acqua.**

**Si precisa inoltre che la norma riportata in Tabella 2 al punto 10.2 del RdA “Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo”, precedentemente applicata nel periodo di divieto dell'alborella riportato in Tabella 1 del RdA, tornerà ad essere valida soltanto quando la Commissione riaprirà la pesca dell'alborella.**

La regolamentazione della pesca nelle acque italo svizzere è disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali: Acque italiane, Acque svizzere.

**Verbania, 9 febbraio 2012**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 01/12**

**ERRATA CORRIGE DEL REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE  
PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO SVIZZERE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012**

**LAGO DI LUGANO (CERESIO) – TABELLA 4 – PUNTO 8.1 “BILANCINO”**

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

## COMUNICA

**La cancellazione della limitazione “Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione” erroneamente riportata per il Lago di Lugano (Ceresio) in Tabella 4, Punto 8.1 “Bilancino o Quadrant”.**

**Pertanto l'uso di questo attrezzo nel Ceresio è consentito con le rimanenti limitazioni previste al punto 8.1 e alle note (6) e (7) del punto 8.**

Il Regolamento corretto è disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali: Acque italiane, Acque svizzere.

**Verbania, 18 gennaio 2012**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 07/11**

## MODIFICHE DEL REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO SVIZZERE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

ai sensi della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere ed in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari che hanno approvato modifiche al Regolamento d'Applicazione sulla base del parere favorevole espresso dalla Sottocommissione italo-svizzera per la pesca nella seduta del 19.09.2011,

**dispone dal 1° gennaio 2012**

- ❑ **l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Applicazione e l'abrogazione del precedente Regolamento che resterà valido fino al 31/12/2011;**
- ❑ **l'abrogazione dei Comunicati 06/05 - 08/09 e delle Ordinanze 01/06 - 04/08 - 05/09 - 01/11.**

Il nuovo Regolamento sarà disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali: Acque italiane, Acque svizzere.

Nella tabella sottostante sono riassunte le modifiche apportate al Regolamento di Applicazione, sia con ordinanze precedenti che con i nuovi provvedimenti assunti in accordo tra i Commissari.

Provvedimento di modifica e sua collocazione nelle tabelle del Regolamento di Applicazione	Ordinanze che saranno abrogate col 1° gennaio 2012
Divieto di pesca dell'alborella nel Lago Maggiore (Tabella 1: nota 2) e nel Lago di Lugano (Tabella 3: nota 1)	Ordinanza n. 04/08 (Maggiore) Ordinanza n. 01/06 (Lugano)
Proibizione uso bilancino e lanzetera nei laghi Maggiore (Tabella 2: punto 7.1 e punto 10.2) e di Lugano (Tabella 4: punto 8.1 e punto 11.2)	Ordinanza n. 04/08 (Maggiore)
Nuova rete da posta "gardonera" nel Lago Maggiore (Tabella 2: punto 2.7) e nel Lago di Lugano (Tabella 4: punto 2.6)	Ordinanza n. 01/11 (Maggiore)
Canna usata alla traina fino a un massimo di 6 canne per imbarcazione con una sola esca per canna e ulteriori limitazioni nei laghi Maggiore (Tabella 2: punto 9.4 e nota 8) e di Lugano (Tabella 4: punto 10.4 e nota 8)	Nuovo attrezzo a "Traina"
Modifica lunghezza massima reti volanti nel Lago Maggiore (Tabella 2: punti da 2.1 a 2.4 e nota 4)	Ordinanza n. 05/09

- Dal 1° gennaio 2012 la normativa di pesca e delle semine nelle acque italo-svizzere sarà quindi costituita da:
- **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 01.04.1989.**
  - **Regolamento di Applicazione per la pesca nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2012.**
  - **Ordinanze del Commissario che resteranno o entreranno in vigore dal 01.01.2012.**
  - **Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2010.**

Verbania, 06 dicembre 2011

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 03/11**

## **DIVIETO PERMANENTE DI PESCA ALLA FOCE DEL T. SAN BERNARDINO E NEL SUO TRATTO TERMINALE DAL PONTE DELLA STATALE FINO AL LAGO**

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- ❑ Premesso che il tratto terminale del Torrente San Bernardino, dal Ponte della Statale 34 fino al lago, ricade nella zona del demanio lacustre ed è quindi soggetta alla competenze della Convenzione italo svizzera sulla Pesca, come anche confermato dal parere dell'Ufficio pesca della Provincia del VCO con lettera del 26.02 2011;
- ❑ ricordato che alla foce del San Bernardino la pesca è regolamentata dall'ordinanza commissariale n. 06/06 del 06.11.2006, che prevede il divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo, per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente la foce;
- ❑ tenuto conto che la foce del torrente e il suo tratto terminale sono zone da proteggere con particolare cura, non solo perché assicurano il trasferimento del popolamento ittico tra l'ambiente fluviale e quello lacustre e viceversa, ma anche e soprattutto perché in queste acque vengono annualmente programmate semine di novellame di trota lacustre;
- ❑ preso atto dell'interesse del Comitato Pescatori del Verbano - Consorzio per la gestione del fiume San Bernardino alla protezione di queste acque e della disponibilità del Comitato a vigilare la zona in questione con proprio personale autorizzato, nonché a procedere alla posa delle necessarie tabelle di divieto;
- ❑ Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

### *dispone*

- ❑ **Il divieto permanente di pesca nel tratto terminale del T. San Bernardino dal Ponte della Statale 34 fino alla foce.**
- ❑ **Inoltre, a parziale modifica dell'ordinanza n. 06/06 del 06.11.2006, il divieto di pesca allo sbocco in lago del T. San Bernardino per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m nella porzione di lago prospiciente la foce – precedentemente limitato dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo – è trasformato in divieto permanente di pesca.**

*Verbania, 27 marzo 2011*

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 03/09**

### **DIVIETO DI PESCA NEL FIUME TRESA A LAVENA PONTE TRESA** **(Tratto argine Lungo Tresa – piazza Europa – piazza Mercato)**

#### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***


- ❑ Vista la richiesta del Comune di Lavena Ponte Tresa in data 11 giugno 2009 di trasformare il divieto temporaneo di pesca sul Fiume Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato, già disposto con ordinanza n. 01/08, in divieto di pesca a tempo indeterminato.
- ❑ preso atto che la zona è stata interessata dal Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS) per il passaggio particolare della trota marmorata, al fine anche di tutelare l'ittiofauna in presenza della scala di monta;
- ❑ visto il parere favorevole della Provincia di Varese, Settore Politiche per l'Agricoltura e Gestione Faunistica con Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 18.06.2009
- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

#### ***dispone a tempo indeterminato***

- ❑ **Il divieto di pesca nel Fiume Tresa in comune di Ponte Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato.**
- ❑ **L'esecuzione della presente ordinanza è affidata al Comune di Lavena Ponte Tresa che provvederà a segnalare opportunamente il tratto di fiume oggetto del divieto.**
- ❑ **La precedente ordinanza n 01/08 è revocata**

*Verbania, 27 giugno 2009*

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. **Marco Zacchera**



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 02/09**

### **ORARI DELLA PESCA CON ATTREZZI PROFESSIONALI NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE**

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- ❑ Ricordate le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore, assunte con ordinanza numero 05/99;
- ❑ preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 6 febbraio 2009;
- ❑ preso atto del parere della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Gudo del 20 aprile 2009;
- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione,

***dispone, a partire dal 10 maggio 2009 e a tempo indeterminato***

- ❑ **Nelle giornate ufficialmente riconosciute come festività è vietato calare reti di qualsiasi tipo. Il divieto inizia alle ore 0.00 del giorno festivo e termina all'alba del primo successivo giorno feriale.**
- ❑ **Il divieto non si applica per le reti della categoria "VOLANTE", mentre resta valido per le reti della categoria "DA POSTA".**
- ❑ **Durante le ore diurne, dallo spuntare al tramonto del sole, nel periodo che va dall'inizio del divieto del persico all'inizio del divieto dei coregonidi, è sempre vietato lasciare o mettere in posa reti della categoria "DA POSTA" di qualsiasi tipo.**
- ❑ **La precedente ordinanza n. 05/99 del 6 dicembre 1999 è revocata.**

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione", nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

*Verbania, 11 maggio 2009*

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 01/09**

## **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DI PESCA DEI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI NELLE ACQUE PIEMONTESI DEL LAGO MAGGIORE**

### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- Visto il Regolamento regionale piemontese recante: "Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)"
- Preso atto delle prescrizioni previste al 1° comma dell'articolo 26 del citato regolamento: "*I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico*".
- Preso altresì atto delle prescrizioni previste al 2° comma dell'articolo 26: "*In attuazione dell'articolo 1, comma 4 della L.R. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, le Province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l'individuazione degli attrezzi consentiti per l'esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere*".
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

***dispone per i titolari dei diritti esclusivi di pesca nelle acque piemontesi del Lago Maggiore compresi nei registri provinciali e che non possiedono i requisiti di imprenditore ittico necessari per il rilascio di licenza di categoria A,***

- **La possibilità di impiego degli attrezzi professionali previsti nella Tabella 2 del Regolamento di Applicazione della Convenzione con le limitazioni stagionali o locali o di altra natura disposte dalla Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere nonchè dello stesso Regolamento e dalle vigenti ordinanze del Commissario.**
- **La conferma delle disposizioni previste dall'ordinanza n. 11/99 del 6 dicembre 1999 e successive modificazioni per i titolari del diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Verbania Suna, al fine di evitare che il numero elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604.**
- **L'obbligo, secondo le disposizioni assunte dalle Province, di rendicontare il pescato giornaliero sull'apposito libretto per la registrazione delle catture, nonchè di segnalare tutte le reti.**

Verbania, 10 marzo 2009

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 05/08**

## DIVIETO DI PESCA DELL'AGONE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

### *il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- preso atto dei provvedimenti che hanno progressivamente revocato la sospensione cautelativa all'utilizzo a scopo alimentare umano di alcune specie ittiche del Lago Maggiore (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 del 17.04.03; Decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 3989 del 15.03.05, Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 92 del 24.10.06), nonchè del perdurare del divieto di consumo alimentare umano di agone;
- ritenuto altresì di revocare l'ordinanza n. 01/07, sostituendola con due ordinanze specifiche, una per riconfermare il divieto di pesca dell'agone conseguente all'emergenza DDT e l'altra per regolamentare la pesca dell'alborella;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530);

dispone

### PER TUTTE LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

- 1 il mantenimento del divieto di pesca per agone;**
- 2 il divieto di impiego di tutte le reti della categoria "bedina" (Pt. 1 della Tab. 2 del Regolamento di Applicazione).**


La precedente ordinanza n. 01/07 del 19 febbraio 2007 è abrogata.

Le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimesse in acqua; quelle rinvenute morte dovranno essere conservate in barca in appositi contenitori separati da quelli impiegati per il pescato consentito e successivamente consegnate, previo opportuno surgelamento, ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2006, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 16 luglio 2008**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

**Ordinanza n. 02/08**

## LIMITAZIONI D'USO DELLA RETE DA FONDO PER PESCE BIANCO NEL PERIODO DI DIVIETO DEL PERSICO E LUCIOPERCA

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- al fine di garantire una adeguata protezione del popolamento di persico, luccio e lucioperca nelle acque del Lago Maggiore e di non arrecare disturbi o danni alla loro riproduzione;
- rilevato che la rete da fondo “*reet da pess bianc*” (Punto 3.5 della Tab. 2 del Regolamento di Applicazione) nel periodo di divieto di persico e lucioperca può danneggiare la riproduzione di queste specie soprattutto nel caso di posa della rete a basse profondità;
- rilevato altresì che è stato segnalato l'uso scorretto di tale rete, spesso impiegata per la cattura di luccio e lucioperca e non specificatamente di pesce bianco;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

### ***dispone con effetto immediato***


### **per l'intero periodo di divieto di persico e lucioperca**

- ❑ **Il divieto di posa della rete da fondo “*reet da pess bianc*” (Punto 3.5 della Tab. 2 del Regolamento di Applicazione) su fondali con profondità inferiori ai 15 metri.**
- ❑ **La riduzione della lunghezza massima di tale rete da 200 a 100 metri.**
- ❑ **Inoltre, a maggior protezione delle specie in riproduzione nell'area antistante la Piana di Fondotoce è vietato l'uso di tale rete nella zona di lago racchiusa verso terra dalla linea immaginaria tra la Località Tre Ponti (prima arcata verso Pallanza) e l'Hotel Carillon sulla strada Feriolo-Baveno.**

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Legge 22/11/88 n. 530 e dal “Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2006, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 29 aprile 2008**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 05/07

## REGOLAMENTAZIONE DI PESCA NELL'USO CIVICO DI RANCO E ANGERA

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione (R.d.A.) del 1° gennaio 2006;
- ❑ tenuto conto delle revoche disposte con comunicato n. 02/07 del 19.12.07 delle precedenti ordinanze relative alla gestione di pesca nelle acque soggette all'uso civico di Ranco e Angera;
- ❑ per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, **a partire dal 1 gennaio 2008, dispone per gli utilisti non professionisti dell'uso civico le seguenti limitazioni:**

#### **Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punti da 2.1 a 2.4 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 3 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 2 reti da 3.000 maglie, per pescatore singolo
- N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 4 reti da 3.000 maglie, per due o più pescatori

#### **Reti della categoria "DA FONDO" (punti da 3.1 a 3.5 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 2 reti da 2.000 maglie cadauna, con uno sviluppo massimo totale di 140 metri per imbarcazione con un pescatore singolo
- N. 4 reti da 2.000 maglie cadauna, con uno sviluppo massimo totale di 280 metri per imbarcazione con due o più pescatori
- La rete "voltana" (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A.) è proibita durante il divieto del pesce persico, nonchè dal 15 novembre alla fine di febbraio ed inoltre può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 metri.

#### **Reti della categoria "TRAMAGLIO" per persico (punto 4.1 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 3 reti con uno sviluppo massimo totale di 90 metri per imbarcazione con un pescatore singolo, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete;
- N. 6 reti con uno sviluppo massimo totale di 180 metri per imbarcazione con due o più pescatori, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete

**L'uso delle reti e degli attrezzi professionali è vietato il lunedì e la domenica, nonchè nei giorni festivi infrasettimanali. Nei giorni consentiti, la posa delle reti deve essere effettuata a partire da un'ora prima del tramonto del sole. Tutte le reti da fondo non possono essere lasciate in posa nei giorni in cui è vietata la pesca con attrezzi professionali e pertanto debbono essere salpate entro le ore 9.00 del giorno successivo all'ultimo consentito.**

**I gestori dell'uso civico potranno istituire l'obbligo di munire le reti di un contrassegno galleggiante che permetta di identificare in modo leggibile il titolare del permesso di pesca;**

**L'uso di tutti gli attrezzi professionali non esplicitamente consentiti e regolamentati nella presente ordinanza è sempre proibito.**

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2006, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Si ricorda che la raccolta aggiornata di tali normative è disponibile sul sito <http://www.cispp.org>

**Verbania, 19 dicembre 2007**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
On. dott. Marco Zacchera

# **Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca**

## **UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA**

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## **SEDE LEGALE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 04/07

## **ISTITUZIONE DELL'OASI DI PROTEZIONE DELLA BRUSCHERA IN ANGERA**

### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- ❑ considerato che il Comune di Angera ha richiesto con nota del 11.04.07 l'ampliamento della zona di tutela ittica denominata "della Bruschera", situata nell'insenatura di Angera antistante l'isolino Partegora e già istituita dal 18.10.1988 con ordinanza commissariale n. 08/88,
- ❑ visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Varese con Determinazione n. 4396 del 28 settembre 2007,
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione presenta caratteristiche ambientali idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere

### ***DISPONE***

***dal 1° gennaio 2008***

**La modifica dei confini dell'Oasi di protezione della Bruschera destinata al ripopolamento, al rifugio e alla tutela ittica, situata nel Lago Maggiore in comune di Angera nell'insenatura dell'isolino Partegora, delimitata a Ovest, verso il lago aperto, dalla linea di demarcazione congiungente il lato Ovest del canneto antistante la piazza Garibaldi con la spiaggetta denominata "Cicchirolo" posta di fronte sul lato Sud.**

**Nell'Oasi è consentita unicamente la pesca con una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, esclusivamente dalla riva.**

**Gli attrezzi professionali dovranno essere collocati oltre la linea del confine della zona protetta in posizione perpendicolare rispetto alla linea stessa.**

**I confini della zona dovranno essere opportunamente tabellati e segnalati dal Comune di Angera con gavitelli od in altra maniera idonea.**

**Dalla stessa data è inoltre revocata la precedente ordinanza n. 08/88 del 18.10.1988 "*Istituzione della zona di protezione della Bruschera di Angera*".**

***Verbania, 19 dicembre 2007***

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 06/06

## RINNOVO DELL'ORDINANZA 02/00

### **“MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DELLA FAUNA ITTICA IN APPLICAZIONE DELL' ART. 6 DELLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA”**

#### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- preso atto delle decisioni assunte dalla Commissione internazionale nella seduta ordinaria del 12/06/06, che ha deciso di confermare le misure di protezione delle aree di foce assunte con ordinanza 02/00 sulla base di criteri funzionali opportunamente individuati a suo tempo dalla Sottocommissione tecnica;
- ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

*dispone*

**dal 1° gennaio 2007 le foci da proteggere e le relative modalità di divieto continueranno ad essere le seguenti:**

#### **LAGO MAGGIORE**

- T. Cannobino.....Divieto di pesca permanente.
- T. San Giovanni.....Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.
- T. San Bernardino ...Divieto di pesca dalla prima domenica di settembre alla prima domenica di marzo.
- F. Toce.....Divieto di pesca permanente. Resta inoltre in vigore l'ordinanza n. 07/99 del 06/12/99 “Limitazioni di pesca nella zona di protezione alla foce del F. Toce”.
- F. Tresa.....Divieto di pesca permanente, ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami.
- T. Giona.....Divieto di pesca permanente.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, né alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Ticino emissario.

#### **LAGO DI LUGANO**

- T. Cuccio.....Divieto di pesca permanente.

I divieti di pesca non si applicano alle foci di tutti gli altri immissari, né alla parte terminale del lago prima dello sbocco nel F. Tresa.

- Le aree di divieto si estendono per un raggio pari alla metà della larghezza del fiume, maggiorato di 50 m, nella porzione di lago prospiciente le relative foci.
- I divieti previsti per le singole zone avranno una durata di 6 anni, al termine dei quali potranno essere confermati o rivisti dalla Commissione sulla base di motivati pareri espressi dalla Sottocommissione.

**Verbania, 6 novembre 2006**

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
**On. dott. Marco Zacchera**

# **Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca**

## **UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA**

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## **SEDE LEGALE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 07/05

## **MISURA MINIMA DEL PESCE PERSICO NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE**

### ***Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca***

- in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari e dei pareri unanimi espressi dalla Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP) nella seduta del 10.06.05 e dalla Sottocommissione tecnico-scientifica nella riunione del 25.07.05;
- al fine di assicurare una gestione ottimale del popolamento di pesce persico nel Lago Maggiore e di unificarne nelle acque italo-svizzere la regolamentazione della lunghezza minima di cattura e di vendita;
- ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera e d'intesa con il Commissario svizzero,

***dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2006***

**Nelle acque italiane del Lago Maggiore la lunghezza minima, misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che il pesce persico deve aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, è fissata in 18 cm.**

***Verbania, 28 novembre 2005***

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere*  
**On. dott. Marco Zacchera**

# **Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca**

## **UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA**

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## **SEDE LEGALE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Comunicato 01/03

### **COMUNICATO del 12.08.03**

È stato richiesto a questo Commissariato un chiarimento circa la legittimità di poter esercitare la pesca professionale o dilettantistica da natanti in presenza di persone estranee all'attività di pesca che desiderano assistere a tali operazioni.

A seguito delle opportune verifiche e previa comunicazione agli organismi di controllo,

***Il Commissario italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca***

***rende noto***

**che è possibile accogliere visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla attività di pesca professionale o dilettantistica, fatte salve tutte le prescrizioni previste dalla normativa legate alla nautica ed alla sicurezza.**

**Ovviamente i trasportati "occasionalmente" non potranno in alcun modo collaborare alle attività di pesca se non sono in possesso di idonea licenza e di eventuali necessari permessi dei concessionari o proprietari dei diritti di pesca.**

***Verbania, 12 agosto 2003***

*il Commissario italiano  
per la pesca nelle acque italo-svizzere  
On. dott. Marco Zacchera*

# **Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca**

## **UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA**

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## **SEDE LEGALE**

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 03/00

## **MODIFICA ALLA ORDINANZA N. 08/99 DEL 06/12/99: REVOCA DEL DIVIETO DI USO DI TUTTI GLI ATTREZZI PROFESSIONALI DI PESCA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO COMPRESSE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO**

### ***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,***

- vista la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di Como in data 18/10/00, volta ad ottenere la ripresa della attività di pesca professionale nelle acque del bacino di Porlezza del Lago di Lugano essendo ormai venute meno le motivazioni di ordine tecnico che nel 1994 avevano indotto la Provincia a richiederne il divieto;
- preso atto del parere favorevole espresso nella seduta di Sottocommissione del 09/11/00, che ha inoltre sottolineato gli effetti positivi sul funzionamento dell'ecosistema ittico indotti dalla ripresa di una pesca professionale opportunamente regolamentata in relazione alle superfici di pesca, al numero di pescatori, agli attrezzi professionali consentiti e alle catture effettuate,

***dispone***

***a partire dal 1° gennaio 2001 e a tempo indeterminato,***

- ✓ la revoca del divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca per le acque italiane del Lago di Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como;
- ✓ l'autorizzazione alla Provincia di Como ad assumere eventuali provvedimenti di regolamentazione della pesca professionale, in restrizione a quanto previsto nel "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000;
- ✓ la riconferma delle precedenti disposizioni previste dall'ordinanza n. 08/99 del 06/12/99 in materia di limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali.

***Verbania, 15 dicembre 2000***

**IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)**



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 11/99

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA EX CUZZI E LAMBERTI IN TERRITORIO DI VERBANIA SUNA

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000;
- per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, ritiene di dover confermare le disposizioni in vigore e pertanto **dispone per i titolari del diritto, che non siano iscritti ad albi professionali di pesca, le seguenti limitazioni del numero degli attrezzi professionali:**

### **Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punto 2 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna per pescatore singolo, ridotte a 2 se usate come reti "DA POSTA";
- N. 8 reti da 2.000 maglie cadauna per due o più pescatori, ridotte a 4 se usate come reti "DA POSTA";
- il numero massimo di reti consentito si intende come la risultante della somma di ogni tipo di rete messa in posa;

### **Reti della categoria "DA FONDO" per agone (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A.) e per salmerino, persico e bondella (punto 3.2 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 2 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per pescatore singolo;
- N. 4 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per due o più pescatori;

### **Reti della categoria "TRAMAGLIO" (punto 4 della Tab. 2 del R.d.A.)**

- N. 3 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per pescatore singolo;
- N. 6 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per due o più pescatori;

### **Reti consentite di altro tipo**

- N. 2 reti per un totale massimo di 120 metri per pescatore singolo;
- N. 4 reti per un totale massimo di 240 metri per due o più pescatori;
- L'uso delle reti della categoria "BEDINA" (punto 1 della Tab. 2 del R.d.A.) è sempre vietato

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanze numero 07/93 e 02/96, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 6 dicembre 1999**

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 09/99

## ORARI DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- viste le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano, assunte con ordinanza numero 14/92;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

### *dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,*

- **la posa e la levata degli attrezzi professionali nel Lago di Lugano dovrà essere effettuata secondo i seguenti orari:**

MESI	POSA a partire dalle ore	LEVATA del giorno successivo, entro le ore
gennaio – febbraio – novembre - dicembre	15.30	9.30
marzo – aprile – settembre - ottobre	16.30	8.30
maggio – giugno – luglio - agosto	17.30	7.30

- **le ore indicate si riferiscono all'ora solare; durante il periodo in cui vige l'ora legale, gli orari sono posticipati di 1 ora;**
- **l'attività di pesca con attrezzi professionali è sospesa dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 dell'ultimo successivo giorno festivo.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 14/92, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

**Verbania, 6 dicembre 1999**

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 08/99

## LIMITAZIONI DI PESCA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO COMPRESSE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI COMO

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- viste le richieste dell'Amministrazione Provinciale di Como in data 29/9/94 e 7/12/94, rispettivamente mirate al mantenimento del divieto di pesca professionale fino alla ricomparsa di specie pelagiche pregiate e a garantire una miglior tutela dei principali predatori e delle specie di maggior interesse per l'ecosistema lacustre;
- preso atto che la pesca dilettantistica può dar luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri che richiamano anche un consistente flusso di pescatori dalle vicine aree metropolitane;
- preso altresì atto, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri e della continua evoluzione degli strumenti dilettantistici di pesca, che la pesca dilettantistica dà luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie;
- atteso che il pescato proveniente dalle catture effettuate dai pescatori non professionali non può essere commerciato e in analogia con i provvedimenti assunti per le acque italiane del Lago Maggiore e con la legge regionale che norma le catture dei pescatori sportivi;
- preso atto dei pareri favorevoli della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere già espressi nella seduta di Porlezza del 10/11/94;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

***dispone per le acque italiane del Lago di Lugano comprese nel territorio della Provincia di Como, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,***

- **il divieto di uso di tutti gli attrezzi professionali di pesca;**
- **le seguenti limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali:**
  - 5 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni)**
  - 25 capi al giorno di pesce persico**
  - 10 capi al giorno di lucioperca**
  - 5 capi al giorno di persico trota**
  - 1 capo al giorno di luccio**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanze numero 09/94 e 10/94, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

***Verbania, 6 dicembre 1999***

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 07/99

## LIMITAZIONI DI PESCA NELLA ZONA DI PROTEZIONE ALLA FOCE DEL F. TOCE

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- al fine di garantire una adeguata protezione del popolamento di trote nelle acque del Lago Maggiore e di non arrecare disturbi o danni alla riproduzione;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

*dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,*

- **la riconferma della zona di protezione nell'area lacustre compresa tra il Fiume Toce e la linea immaginaria dal ristorante Riviera (ex Beata Giovannina di Suna) alla località Oltrefiume, Torrente Selvaspessa di Baveno;**
- **in tale zona, dal 1° Ottobre al 20 Dicembre di ogni anno, in aggiunta ai periodi di divieto stagionali per le singole specie ittiche, è vietato lasciare o mettere in posa reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" di qualsiasi tipo.**

Si ricorda inoltre che per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2000 del "Regolamento di Applicazione della Convenzione", nonché dell'ordinanza 06/99 "Modalità di impiego delle reti della categoria tramaglio nelle acque italiane del Lago Maggiore", nell'area interessata dalla presente ordinanza valgono anche le seguenti limitazioni:

- **dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo;**
- **dal 15 dicembre fino all'ultimo giorno del mese di Febbraio, l'uso delle reti della categoria "TRAMAGLIO" è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì impiegate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 08/95, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

*Verbania, 6 dicembre 1999*

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 06/99

## MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RETI DELLA CATEGORIA TRAMAGLIO NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

*Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- viste le precedenti disposizioni volte a regolamentare l'uso delle reti della categoria "Tramaglio";
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione del 1° gennaio 2000,

*dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,*

- **dal 15 dicembre fino all'ultimo giorno del mese di Febbraio, l'uso delle reti della categoria "TRAMAGLIO" (Punto 4 della Tab. 2 del R.d.A.) è consentito esclusivamente ad una distanza di almeno 20 metri dalla riva, purchè tali reti non vengano condotte a strascico o lasciate in posa, bensì impiegate con gli attrezzi ausiliari consentiti per fugare i pesci.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 04/97, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

*Verbania, 6 dicembre 1999*

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza n. 04/99

## PESCA NON PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE: LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CATTURE DI ALCUNE SPECIE ITTICHE

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,*

- constatato il calo intervenuto nel popolamento ittico del Lago Maggiore, conseguente alla sua evoluzione verso produttività decrescenti;
- preso atto che la pesca dilettantistica può dar luogo ad un prelievo non trascurabile per alcune specie, in considerazione dell'elevato numero di utenti delle acque lacustri che richiamano anche un consistente flusso di pescatori dalle vicine aree metropolitane;
- constatata la continua evoluzione degli strumenti di pesca e atteso che il pescato proveniente dalle catture effettuate dai pescatori sportivi non può essere commerciato;
- in analogia con le leggi regionali che limitano le catture di pesca non professionale;
- perseguendo le finalità della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere, tese a favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente o indirettamente operano nel settore della pesca professionale, a consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero ed a contribuire alla difesa ed al miglioramento dell'ambiente acquatico;
- ricordato il parere favorevole della Commissione internazionale per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 6/6/94;
- preso atto del parere dei membri italiani della Sottocommissione tecnica per la pesca nelle acque italo-svizzere espresso nella seduta di Pallanza del 2 dicembre 1999;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

*dispone, a partire dal 1° gennaio 2000 e a tempo indeterminato,*

**le seguenti limitazioni del numero massimo di catture giornaliere effettuate con attrezzi di pesca non professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore:**

**10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui soltanto 5 trote;**

**25 capi al giorno di pesce persico.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con ordinanza numero 02/94, restano in vigore fino al 31/12/99 e sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

*Verbania, 6 dicembre 1999*

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza 05/98

## REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ANTISTANTI LA ZONA DI PROTEZIONE "CANNETO DI LAVENA"

### *Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere*

- preso atto che l'Unione Pescatori del Ceresio ha chiesto di modificare l'ordinanza del Commissario del 18/10/88, relativa alla costituzione della zona di protezione "Canneto di Lavena", nel senso di consentire l'uso delle reti ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica di divieto, vale a dire ad una distanza di 30 metri dal fronte del canneto in luogo dei 50 previsti, sempre nel rispetto delle modalità di posa contemplate dalla stessa ordinanza;
- convenuto che la proposta è giustificata dall'esigenza di incrementare le catture di "gardon", che ha invaso l'intera fascia del canneto a discapito delle specie ittiche autoctone;
- ricordato che la regolamentazione vigente proibisce altresì la pesca, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Pesca nelle acque italo-svizzere nella seduta del 04/06/98 a Pallanza;
- ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), a parziale modifica dell'ordinanza istitutiva della zona di protezione "Canneto di Lavena" del 18/10/98,

### *dispone*

- **nella zona di protezione "Canneto di Lavena" - così come delimitata dalla precedente ordinanza 06/88 del 18/10/88 - la pesca professionale è consentita esternamente alla zona di divieto di pesca fino ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica (gavitelli), purchè gli attrezzi di pesca vengano collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto.**

Si ricorda inoltre che nella fascia compresa tra la riva ed la profondità di 20 metri dal fronte del canneto, vale a dire la zona sottoposta a protezione e segnalata con gavitelli, la pesca è vietata sia da riva che da natante.

*Verbania, 14/12/98*

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)

# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza 07/88

## COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA SULLA PESCA

Sede : UFFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA  
VIA ROSMINI, 21 - VERBANIA INTRA

### IL COMMISSARIO

- Vista la delibera n. 25488/11564-G del 20 settembre 1988 con la quale la Giunta Provinciale di Varese propone l'istituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Bozza" situata lungo un tratto di costa del lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica della Convenzione italo-elvetica sulla pesca riunitasi a Varese il 15/9/1988;
- constatata l'opportunità di costituire una zona destinata alla protezione di uno dei più vasti canneti del lago Maggiore che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle specie ittiche tipiche che popolano il bacino del Verbano;
- ritenuto pertanto di formalizzare tale costituzione per i motivi sopra argomentati;
- vista la vigente Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R.D. 17 gennaio 1907, n. 12) modificata dall'Atto Addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R.D. 22 marzo 1911, n. 292) e in particolare l'art. 7;

### DISPONE

**La costituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "BOZZA" che comprende la zona costiera a canneto del Lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra.**

**In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.**

**Verbania Intra 18/10/1988**

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)



# Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

## UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca  
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi  
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza  
tel. 0323-518327 fax 0323-556513  
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

## SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza  
CF 93007650034

Ordinanza 06/88

## COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA SULLA PESCA

Sede : UFFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA  
VIA ROSMINI, 21 - VERBANIA INTRA

### IL COMMISSARIO

- Vista la delibera n. 25132/11564-G del 13 settembre 1988 con la quale la Giunta Provinciale di Varese propone l'istituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Canneto di Lavena" situata lungo un tratto di costa del lago Ceresio in territorio comunale di Lavena Ponte Tresa;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica della Convenzione italo-elvetica sulla pesca riunitasi a Varese il 15/9/1988;
- constatata l'opportunità di costituire una zona destinata alla protezione del più vasto canneto naturale del lago Ceresio che costituisce un habitat ideale per la riproduzione delle specie ittiche tipiche che popolano il bacino del Ceresio;
- ritenuto pertanto di formalizzare tale costituzione per i motivi sopra argomentati;
- vista la vigente Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 (resa esecutiva con R.D. 17 gennaio 1907, n. 12) modificata dall'Atto Addizionale 8 febbraio 1911 (reso esecutivo con R.D. 22 marzo 1911, n. 292) e in particolare l'art. 7;

### DISPONE

**La costituzione di una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "CANNETO DI LAVENA" – situata nel lago Ceresio in comune di Lavena Ponte Tresa – che comprende tutto il canneto dall'inizio dello stretto di Lavena (stabile Vecchia Filanda) fino al termine (stabile Grotto del Bagat).**

**In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.**

*Verbania Intra, 18/10/1988*

IL COMMISSARIO ITALIANO  
(Sen. Fausto Del Ponte)